



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

Oggetto: Misure organizzative - Adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

PREMESSE L'art. 15 della Legge 183/2011 obbliga le Amministrazioni pubbliche a richiedere per i procedimenti di loro competenza esclusivamente la produzione di autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pena la violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 74 comma 2 del DPR 445/2000. Pertanto a decorrere dal 1/1/2012 i certificati rilasciati dagli uffici potranno essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati.

CONTENUTO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE

1. In esecuzione dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le presenti direttive disciplinano le modalità ed i criteri per effettuare i controlli riguardo la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà (nel prosieguo indicate con "autocertificazioni") previste dagli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le presenti direttive devono essere applicate, per quanto di rispettiva competenza dai responsabili dei servizi, dai responsabili dei procedimenti e dai dipendenti di questa Amministrazione comunale.

RILASCIO DI CERTIFICATI

1. E' fatto obbligo agli uffici, al fine di evitare responsabilità, rilasciare certificati solo ed esclusivamente con la seguente dicitura " *Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici Servizi*" che potrà essere apposta con timbro ad hoc o attraverso programmi informatici specifici.
2. Eventuali certificati rilasciati privi della seguente dicitura comportano quale conseguenza una violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, con conseguente attivazione delle procedure di comminazione di sanzione disciplinare.

VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO

Si evidenzia che, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000 costituiscono violazione dei doveri d'ufficio i seguenti comportamenti:

- La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del D.P.R. 445/2000;
- La richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
- Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- La richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita;
- Il rilascio di certificati privi della seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";
- La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni.

CONTROLLO SULLA VERIDICITÀ DELLE AUTODICHIARAZIONI

In merito ai controlli si rinvia alle disposizioni adottate con deliberazione G.C. n.175 dell'8.6.2004 ricordando in questa sede che :

- il responsabile del procedimento è responsabile del procedimento di controllo delle autodichiarazioni prodotte nei procedimenti dallo stesso curati,



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

- Ai fini della tempestività ed efficacia delle verifiche occorre privilegiare le interrelazioni telematiche (posta elettronica, accessi a banche dati, ecc.) e le comunicazioni e attestazioni semplificate da trasmettere per mezzo di telefax, assicurando la certezza della provenienza dei dati – esito del controllo, estremi dell'ufficio controllante e del responsabile del procedimento, la data – ai sensi della normativa prevista dal D.P.R. n. 445/2000.
- Attraverso tali elementi di relazione devono essere realizzati i controlli diretti ed indiretti previsti dalla circolare del Ministero per la Funzione Pubblica datata 22/10/1999.

RETTIFICA DI DATI

Nelle ipotesi in cui è evidente che le inesatte dichiarazioni non costituiscono falsità bensì meri errori materiali, il responsabile del procedimento deve, a norma dell'art. 6 della legge n. 241/90, invitare l'interessato a rettificare, completare o correggere la dichiarazione autocertificata con modalità trasparenti.

EFFETTI DELLA RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI

Il dipendente comunale che ha accertato false dichiarazioni rese con autocertificazioni o attestazioni ha il dovere, in quanto pubblico ufficiale:

- a) Di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale con indicazione della "notizia criminale" e del soggetto presunto autore dell' illecito penale;
- b) Deve attivare il competente ufficio per la sospensione e/o revoca del provvedimento e, quindi, dei benefici di cui il dichiarante ha goduto in base alla falsa autocertificazione nonché per l'eventuale recupero delle somme erogate.

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO PROVENIENTE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- I Responsabili di procedimento sono altresì tenuti ad evadere le richieste di controllo proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi per dati che lo stesso detiene;
 - Il procedimento di verifica deve concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ente.
- Si precisa che la mancata risposta entro trenta giorni rappresenta violazione dei doveri di ufficio ed è presa in considerazione nella valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
- A conclusione del procedimento di controllo potrà essere usato il sistema dell'attestazione di concordanza di quanto dichiarato con le risultanze degli Archivi dell'Amministrazione che detiene stabilmente i dati.
- L'Amministrazione procedente dovrà quindi inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino ed in calce la richiesta di verifica delle dichiarazioni e in un apposito spazio la dichiarazione di concordanza o meno della dichiarazione stessa. Tale procedura potrà essere usata anche da privati gestori di pubblici servizi o privati che consentano l'utilizzo di autocertificazioni nei rapporti col cittadino.

FATTISPECIE ESCLUSE DALL'AUTOCERTIFICAZIONE

L'articolo 49 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato dalla Legge 183/2011 e, pertanto, " i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore"

Inoltre si precisa come in determinati procedimenti amministrativi la legge abbia individuato l' 'impossibilità di avvalersi degli strumenti di semplificazione documentale ad esempio :

- è il caso del procedimento elettorale preparatorio, vale a dire la fase di presentazione delle liste e delle candidature (Sul punto si sono espressi in maniera concorde sia la



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

giurisprudenza che il Ministero dell'Interno, che, con circolare 11 aprile 2002 n. 32 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali (Direzione centrale servizi elettorali);

- è il caso del DURC

Pertanto occorrerà porre attenzione di volta in volta sulla necessità di acquisire la certificazione necessaria in luogo dell'autocertificazione.

Si ricorda sul punto che la stessa può essere prodotta anche in copia, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445 del 2000, il quale deve altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

VERIFICA E MONITORAGGIO ATTIVITÀ

Con deliberazione G.C.n 65 del 27.04.2012 è stato costituito l'ufficio competente agli adempimenti di cui all' art. 15 legge 183/2011 composto dai responsabili di settore e dal Segretario Generale in qualità di coordinatore responsabile.

Affinchè l'ufficio possa svolgere le attività di verifica e monitoraggio dell'attività posta in essere è necessario che ogni responsabile di procedimento relazioni trimestralmente al proprio responsabili di settore attraverso appositi report che dovranno indicare:

- In caso di svolgimento di attività certificante, il numero delle richieste pervenute da altri enti pubblici o gestori di pubblico servizio per il controllo sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e i tempi di evasioni delle stesse;
- In caso di svolgimento di attività nell'ambito di un procedimento amministrativo (amministrazione procedente), il numero delle richieste inviate ad altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblico servizio per il controllo sulle stesse e i tempi di evasione da parte delle amministrazioni alle quali è stato richiesto il controllo;
- Il numero di controlli a campione delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive effettuati
I Responsabili di settore a loro volta semestralmente riuniti nell'ufficio competente agli adempimenti di cui all' art. 15 legge 183/2011 semestralmente relazioneranno con appositi report sull'attività posta in essere.

Si segnala che:

- ogni ritardo non giustificato oltre i 30 giorni sarà considerata violazione d'ufficio e comporterà per legge decurtazione del salario accessorio nella valutazione individuale con conseguente riduzione della retribuzione di risultato.
- ogni risposta data entro un termine inferiore a 30 giorni sarà valutata positivamente ai fini del raggiungimento della valutazione di cui sopra.

TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, alle comunicazioni effettuate nell'ambito della procedura di controllo si applicherà l'articolo 16 del testo unico e l'articolo 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" esclusivamente per informazioni concernenti fatti e qualità personali strettamente connesse con il perseguimento delle finalità per le quali sono state richieste.

Addì 7 maggio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa De Thomas Raffaella)